

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

10/2021

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervé Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Alberto Alessandri, Silvia Allegranza, Ennio Amodio, Gastone Andreazza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kistoris, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

REDAZIONE Francesco Lazzeri (coordinatore), Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Silvia Bernardi, Carlo Bray, Pietro Chiaraviglio, Stefano Finocchiaro, Beatrice Fragasso, Alessandra Galluccio, Cecilia Pagella, Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili).

Il testo completo della licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen. (o SP)*, 1/2020, p. 5 ss.

REATI DI FALSO E AUTOCERTIFICAZIONE DURANTE L'EMERGENZA COVID-19: TRA RICERCA DELL'EFFETTIVITÀ E SIMBOLISMO

di Anna Francesca Masiero

La gestione della crisi pandemica da Covid-19 si è contraddistinta per le forti limitazioni ai diritti e alle libertà dell'individuo, realizzate per mezzo delle cd. "fonti dell'emergenza" (decreti-legge, dpcm, ordinanze); tra le limitazioni in parola, particolarmente evidente è quella che ha inciso sulla libertà di circolazione, compressa da un vero e proprio "obbligo di permanenza domiciliare" teso al contenimento dei contagi. La rigidità di tale obbligo, presidiato da sanzioni sia amministrative che penali, ha dato adito a frequenti trasgressioni dello stesso. Lo dimostra senz'altro l'elevato numero di addebiti mossi nell'ultimo anno, comprensivo anche di denunce per i delitti codicistici di falso, le quali sono scaturite dai controlli effettuati dalle autorità di pubblica sicurezza in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sottoscritte dai cittadini nei moduli di autocertificazione.

Un simile scenario, del tutto inedito, ha invece contribuito a rispolverare un dibattito sopito da tempo, quello concernente la configurabilità dei reati contro la pubblica fede commessi dal privato con riguardo allo strumento delle autocertificazioni. Muovendo da una rassegna di alcune recenti sentenze di merito, si cercherà dunque di evidenziarne tanto l'originalità delle soluzioni interpretative, quanto la continuità con i più consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia. Inoltre, verrà proposta una breve riflessione sul ricorso al microcosmo punitivo dei reati di falso e, più in generale, dello ius criminale nell'attuale contesto, ove la ricerca dell'effettività, declinata secondo (nuove) rime emergenziali, ha finito per frustrare i "precetti pandemici", al contrario volti a garantire una tutela forte dei numerosi beni in gioco.

SOMMARIO: 0. Introduzione. – 1. Dpcm e autocertificazioni nella "rivoluzionaria" pronuncia del Gip di Reggio Emilia: la questione rilevata "in via assorbente". – 2. (Segue) ...e i suoi riflessi sul delitto di falso ideologico. – 3. Autodichiarazioni false "tra fatti e intenzioni" nella pronuncia del Gip di Milano. – 4. Falso ideologico tra difetto di tipicità e diritto a mentire nella pronuncia del Gip di Milano. – 5. *Ius criminale* e (gestione della) emergenza Covid-19: cura o *phàrmakon*?

0. Introduzione.

Nell'imperversare della pandemia e della conseguente crisi (*in primis* sanitaria, ma dagli evidenti effetti economici, sociali e financo politici), l'intervento del giurista è stato sollecitato dall'esigenza di fornire risposta a un amplissimo ventaglio di quesiti,

alcuni dei quali, peraltro, dalla natura del tutto *inedita*, in virtù dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità dell'emergenza da Covid-19¹.

Già dalle prime battute del dibattito in ordine ai risvolti giuridici di tale emergenza², tuttavia, uno tra i suddetti quesiti pareva destinato a polarizzare l'attenzione più di altri. Ci si riferisce alla (oramai *vexata*) *quaestio* della *legittimità* delle prescrizioni dettate dal Governo al fine di evitare la diffusione del virus: le quali, contenute in provvedimenti dalla discutibile veste, non solo hanno fortemente inciso sui diritti e le libertà degli individui³, ma hanno altresì previsto sanzioni per la trasgressione dei divieti in essi imposti⁴.

¹ Come efficacemente sottolineato, sono proprio i *caratteri* dell'attuale situazione d'emergenza a "mettere a disagio" il giurista, il quale si trova nella "scomoda posizione" di "trovare una misura in una situazione per definizione smisurata" (così D. CASTRONUOVO, [I limiti sostanziali del potere punitivo nell'emergenza pandemica: modelli causali vs. modelli precauzionali](#), in *La legisl. pen.*, 10 maggio 2020, pp. 1 s., al quale si rinvia per una più ampia riflessione sul ruolo della scienza giuridica durante la crisi pandemica). Sulle peculiarità della attuale situazione e il loro riflesso sul ruolo del giurista (tra cui anche il penalista), chiamato a "prendere la parola" in ordine alla gestione dell'emergenza, cfr. altresì R. BARTOLI, [Il diritto penale dell'emergenza "a contrasto del coronavirus": problematiche e prospettive](#), in questa *Rivista*, 24 aprile 2020; A. BERNARDI, *Il diritto penale alla prova della COVID-19*, in *Dir. pen. proc.*, 4/2020, pp. 441 ss.

² Un dibattito che, come rilevato in dottrina, non si è incentrato fin da subito sul diritto penale, ma non ha nemmeno tardato a chiamarlo in causa, esibendone peraltro "i suoi lati peggiori", in forza della scelta dell'esecutivo italiano di incriminare alcune violazioni delle misure imposte per il contenimento della pandemia (v., a tal proposito, M. PELISSERO, *Covid-19 e diritto penale pandemico. Delitti contro la fede pubblica, epidemia e delitti contro la persona alla prova dell'emergenza sanitaria*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2020, 2, pp. 503 ss., spec. par. 1). E, coinvolti inizialmente i meri *studiosi* della materia, sollecitati a interrogarsi sull'opportunità del ricorso allo *ius criminale* nella gestione della crisi, ha poi inevitabilmente avuto riflessi sull'operato dei *pratici*, avvocati e magistrati anzitutto, a cui spetta il (forse ancor più arduo) compito di dare applicazione ai precetti del diritto penale pandemico.

³ Su tale questione, per l'appunto ormai *vexata*, sono stati versati fiumi di inchiostro, come dimostrano le numerosissime riflessioni dei cultori del diritto pubblico, apparse, nell'ultimo anno, sulle riviste e sui blog giuridici; tra le quali, nell'imbarazzo di effettuare una cernita e senza pretesa alcuna di esaustività, si segnalano i contributi – ospitati nel numero appositamente dedicato alla tematica da *Federalismi.it* – di F.S. MARINI ([Le deroghe costituzionali da parte dei decreti-legge](#), in *Federalismi.it*, Osservatorio emergenza Covid-19, 13 marzo 2020); M. CAVINO ([Covid-19. Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo](#), *ivi*, 18 marzo 2020); F. CINTIOLI ([Sul regime del lockdown in Italia \(note sul decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020\)](#), *ivi*, 6 aprile 2020); nonché A. RUGGERI, [Il coronavirus, la sofferita tenuta dell'assetto istituzionale e la crisi palese, ormai endemica, del sistema delle fonti](#), in *Consulta OnLine*, 2020, 1, pp. 210 ss.; M. LUCIANI, [Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell'emergenza](#), in *Liber amicorum per Pasquale Costanzo*, disponibile in *Consultaonline.it*, 11 aprile 2020; e, infine, i contributi raccolti nel fascicolo speciale di *Osservatoriosullefonti.it* di P. CARETTI ([I riflessi della pandemia sul sistema delle fonti, sulla forma di governo e sulla forma di Stato](#), in *Osservatoriosullefonti.it*, Fascicolo speciale 2020. Le fonti normative della gestione dell'emergenza Covid-19, pp. 295 ss.); U. DE SIERVO ([Emergenza Covid e sistema delle fonti: prime impressioni](#), *ivi*, pp. 299 ss.); M.C. GRISOLIA ([Il rapporto Governo-Parlamento nell'esercizio della funzione normativa durante l'emergenza Covid-19](#), *ivi*, pp. 596 ss.).

⁴ In merito all'apparato sanzionatorio predisposto a presidio (dell'effettività) delle suddette prescrizioni (e alle modifiche apportate allo stesso) dai numerosi decreti legge susseguitsi durante la stagione emergenziale, non ancora invero conclusa, una menzione va senz'altro ai lavori pubblicati, pressoché quotidianamente, dalla rivista online *Sistema penale*, molti dei quali a firma di G.L. Gatta (tra cui si segnalano, a tal specifico proposito, [Coronavirus, limitazione di diritti e libertà fondamentali, e diritto penale: un deficit di legalità da rimediare](#), in questa *Rivista*, 16 marzo 2020; [Un rinnovato assetto del diritto dell'emergenza COVID-19, più aderente ai principi costituzionali, e un nuovo approccio al problema sanzionatorio: luci ed ombre nel d.l. 25 marzo 2020, n. 19](#), *ivi*, 2 aprile 2020); cfr. altresì, *ex multis*, C. RUGA RIVA, [La violazione delle ordinanze regionali e](#)

In nome della sua “portata assorbente”, la questione in parola ha finito dunque per *prevalere* su altre, pur dotate di autonoma rilevanza, in un *trend* che non ha mancato di investire il corredo sanzionatorio dei precetti pandemici. Esempio nitido ne è una recente pronuncia emessa dal Tribunale di Reggio Emilia⁵, già nota ai più in ragione dell’eco mediatica da essa suscitata: in cui il giudice per le indagini preliminari, nel vagliare la responsabilità degli imputati per il reato di falso ideologico in autocertificazione, ha dimostrato di lasciarsi attrarre dalla *vis expansiva* della questione della legittimità delle misure anti-Covid, azzardando percorsi argomentativi suggestivi ma non troppo curanti dei *petita* ad esso rivolti.

Adombrata com’è stata da considerazioni di più ampio respiro, la tematica sottoposta alla cognizione del gip di Reggio Emilia è invece compendiabile in *altro* e *diverso* interrogativo: il ruolo dei reati codicistici di falso nel contesto del diritto penale pandemico. Un interrogativo senz’altro di minore rilevanza, ma nemmeno trascurabile, soprattutto in ragione del significativo numero di denunce presentate nell’ultimo anno alle procure italiane a carico di coloro che, nel gergo giornalistico, sono definiti i “furbetti dell’autocertificazione”: vale a dire quei cittadini che hanno addotto giustificazioni mendaci in merito ai propri spostamenti sul territorio nazionale per aggirare le rigide prescrizioni imposte dall’esecutivo.

Della *prima questione* ci si occuperà nelle pagine introduttive del presente lavoro, il quale prende le mosse proprio dalla disamina dell’innovativo *dictum* del giudice reggiano. Sulla *seconda questione* ci si soffermerà invece nel prosieguo; ove, muovendo dalla verifica della astratta configurabilità delle fattispecie di falso ideologico del privato in autocertificazione, si proporrà una breve riflessione sull’(in)opportunità del ricorso al microcosmo punitivo dei reati contro la pubblica fede nello scenario attuale. Quest’ultima verrà condotta tramite una rassegna delle più recenti pronunce di merito aventi ad oggetto il mendacio in autocertificazione, connotate dal medesimo esito (lo si anticipa: di segno positivo per i rispettivi imputati), ancora una volta sintomatico dell’*ineffettività* dello strumento penale (*inutilmente*) piegato dalla normativa emergenziale Covid-19 alla lotta al virus e, ancor di più, ai suoi “untori”.

1. Dpcm e autocertificazioni nella “rivoluzionaria” pronuncia del Gip di Reggio Emilia: la questione rilevata “in via assorbente”.

“I DPCM sono illegittimi. Dichiarare il falso nell’autocertificazione non è reato”: questo il sunto, quasi uno *slogan*, della pronuncia firmata dal Gip di Reggio Emilia, di

[sindacali in materia di coronavirus: profili penali](#), in questa Rivista, 2020, 3/2020; G. PIGHI, [La trasgressione delle misure per contrastare il coronavirus: tra problema grave e norma penale simbolica](#), in *La legisl. pen.*, 20 marzo 2020, pp. 231 ss.; C. RUGA RIVA, [Il d.l. 25 marzo 2020, n. 19, recante «misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19»: verso una “normalizzazione” del diritto penale dell'emergenza?](#), in *La legisl. pen.*, 6 aprile 2020.

⁵ Tribunale di Reggio Emilia (sezione Gip-Gup), sent. 27 gennaio 2021, n. 54.

cui numerose testate giornalistiche nazionali hanno dato notizia nelle ultime settimane, mettendone in risalto la portata *straordinaria*⁶.

Un simile clamore mediatico non lo aveva suscitato nemmeno il “precedente” della sentenza in parola, ovverosia una pronuncia emessa dal giudice di pace di Frosinone nel luglio 2020⁷ in sede di opposizione ad una sanzione amministrativa irrogata per violazione di obblighi imposti dal dpcm del 9 marzo 2020⁸. Decisione da cui il giudice emiliano ha mutuato (pressoché testualmente) l’impianto decisorio, il quale si traduce in una presa di posizione piuttosto netta, che incide in modo altrettanto netto sulla disamina della questione penalistica *sub iudice*.

Prima di ripercorrere il suddetto impianto, tuttavia, occorre forse un rapido riepilogo dei fatti da cui scaturiva la denuncia penale.

Il 13 marzo 2020, a pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei primi dpcm del Governo Conte⁹, due cittadini di Correggio, usciti dalla comune abitazione, venivano fermati da una pattuglia dei Carabinieri. Esibivano dunque una autocertificazione, nella quale giustificavano il loro spostamento asserendo di essersi recati presso l’ospedale del luogo, poiché l’imputata necessitava di sottoporsi ad alcuni esami clinici. Cionondimeno – a seguito di un controllo effettuato dalle forze dell’ordine, da cui emergeva che, a nome dei due, non era stato registrato accesso alcuno alla struttura sanitaria indicata nel documento – la coppia veniva denunciata e, successivamente, la pubblica accusa contestava a entrambi la fattispecie di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico *ex art.* 483 c.p. e avanzava richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei loro confronti.

Nel rigettare la richiesta espressa dal pubblico ministero, il Gip evidenziava “in via assorbente” l’«indiscutibile illegittimità» del dpcm in oggetto¹⁰: quest’ultimo infatti,

⁶ Tra i tanti, v. [L'autocertificazione è solo carta straccia?](#), in *Il resto del Carlino*, 14 marzo 2021; [Covid, l'autocertificazione infondata non è mai reato](#), in *Il Sole 24 ore*, 13 marzo 2021; [Covid: “Dpcm illegittimi e incostituzionali, l'autocertificazione falsa non è reato”](#), in *Il quotidiano di Reggio Emilia*.

⁷ Cfr. Giudice di pace di Frosinone, sent. 15 luglio 2020, n. 516.

⁸ Basti ivi sottolineare come la pronuncia prendesse l’abbrivio dal ricorso presentato dinanzi al giudice di pace frusinate da un cittadino in opposizione ad una sanzione amministrativa che gli era stata irrogata per essere uscito dalla propria abitazione in assenza di una valida giustificazione durante il primo *lockdown* nazionale. Per un approfondimento e un’analisi del percorso argomentativo della decisione in parola si rinvia a S. AGUSTO, *La sentenza del Giudice di pace di Frosinone n. 516 del 2020 e la dichiarazione di illegittimità costituzionale dello stato di emergenza per l’epidemia di Covid-19*, in *Studium iuris*, 11/2020, pp. 1458 ss.

⁹ Si tratta del dpcm emanato in data 8 marzo 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» (il quale all’art. 1 prevedeva quanto segue: «Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure: a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute»), nonché di quello del giorno successivo, che estendeva la suddetta misura a tutto il territorio nazionale.

¹⁰ In un passaggio poco chiaro della pronuncia il Gip sembra riferirsi, in prima battuta, al dpcm dell’8 marzo, salvo poi menzionare quello che estende al territorio nazionale le misure restrittive. In ogni caso, al di là del non preciso riferimento iniziale, non manca nella sentenza una asserzione più generale, che investe (o

imponendo ai cittadini di evitare qualsiasi spostamento, salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute, avrebbe configurato un “vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare”, del tutto contrastante con il dettato della Carta fondamentale.

Ebbene, l’equiparazione del divieto di spostamento imposto dai dpcm succedutesi a partire dal marzo 2020 ad un vero e proprio “obbligo di permanenza domiciliare” era già stata prospettata proprio dal Giudice di pace di Frosinone, il cui vaglio di legittimità *decentrato*, tra l’altro, non si era arrestato agli atti emanati dal Governo, ma aveva investito altresì la dichiarazione dello stato di emergenza (come normata dal d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1¹¹).

La declaratoria di illegittimità di quest’ultima, in quanto priva di una solida base giuridica, aveva costituito proprio il presupposto del percorso argomentativo che aveva condotto all’annullamento della sanzione amministrativa comminata al ricorrente (motivo A). Il rischio sanitario, infatti, non sarebbe ascrivibile alle categorie di eventi emergenziali che, secondo l’art. 7, co. 1, lett. c) del d.lgs. 1 del 2018, giustificerebbero (anzi, imporrebbero) l’adozione di strumenti *extra ordinem*¹². E, del resto, la Costituzione non prevede l’assegnazione di prerogative peculiari al Governo, eccezion fatta per l’ipotesi contemplata dall’art. 78 Cost.; la quale, attribuisce al Parlamento (“le Camere”) il compito di dichiarare lo stato di guerra e di conferire al Governo i “poteri necessari”. Inoltre, in apposito motivo (motivo B), con argomentazioni in seguito del tutto replicate dal Gip reggiano, il Gdp di Frosinone aveva rilevato che le misure restrittive arrecassero un intollerabile *vulnus* al principio di libertà personale, come noto sancito dall’art. 13 Cost. e corredato da una duplice riserva, di legge e di giurisdizione.

Più in particolare, in ambedue le pronunce veniva sottolineata l’inviolabilità della libertà personale mediante il richiamo ad alcuni precedenti della Corte costituzionale nei quali, pur a fronte di “situazioni ben più lievi dell’obbligo di permanenza domiciliare”, erano ravvisate indebite restrizioni della suddetta libertà¹³. Secondo il giudice reggiano, poi, dall’inviolabilità in parola sarebbero discesi due corollari. Un primo corollario, in virtù del quale un atto di natura regolamentare non può prevedere limitazione alcuna alla libertà personale. Un secondo corollario, in base al quale siffatta limitazione necessita altresì di un provvedimento dell’autorità giudiziaria a *portata individuale*, dunque rivolto nei confronti di uno specifico soggetto.

Secondo entrambe le autorità giudicanti, per di più, a suffragare la tesi della conformità a Costituzione dell’obbligo di permanenza domiciliare non soccorrerebbe

meglio, travolge) tutti i dpcm succedutesi al primo.

¹¹ D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, *Codice della protezione civile*.

¹² Come chiarito dal Gdp di Frosinone, la norma in oggetto richiamerebbe eventi emergenziali compendiabili in calamità naturali (quali terremoti, valanghe, alluvioni, incendi e simili), “[Ma] nulla delle fattispecie di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), del D. Lgvo. n. 1/18 è riconducibile al ‘rischi sanitario’”.

¹³ Il Gip dapprima menzionava espressamente una pronuncia del giudice delle leggi in tema di *prelievo ematico* (sent. C. cost., 9 luglio 1996, n. 238) e, in seguito, rimandava alla giurisprudenza costituzionale in materia di *obbligo di presentazione*, in capo ai soggetti gravati da DASPO, *presso l’Autorità di PG in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, di accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero e di trattamento sanitario obbligatorio*.

neppure “l’estremo tentativo” di ritenere il dpcm incidente non tanto sulla libertà personale, quanto su quella di circolazione, sancita dall’art. 16 Cost. Difatti, se è vero che tra le deroghe a quest’ultima, stabilite in via generale dalla *legge*, sono annoverabili i *motivi di sanità*, è altrettanto innegabile che la Corte costituzionale – in tempi non sospetti – ha chiarito come le restrizioni alla libertà in parola coincidano con limiti all’accesso a luoghi *determinati* e pericolosi in quanto “infetti”¹⁴.

Pertanto, non solo il dpcm non sarebbe legittimato a dettare un “divieto assoluto di spostamento”, ma al contempo il giudice (tra i quali è ricompreso anche il magistrato onorario) potrebbe – *rectius* dovrebbe – rilevare la violazione dell’art. 13 Cost., disapplicando l’atto amministrativo illegittimo in virtù dell’art. 5 della l. 2248/1965¹⁵.

Da queste premesse, a parere del giudice, discende un’ulteriore conseguenza: l’illegittimità dei dpcm si tradurrebbe infatti nell’illegittimità (*sic!*) dell’autocertificazione, che questi ultimi impongono – o, per citare testualmente la sentenza –, “costringono” i cittadini a compilare.

Infine, dalla disapplicazione della norma deriverebbe la non punibilità della condotta di falso, pur “*materialmente comprovata come in atti*”, poiché l’indebita imposizione da parte del dpcm della compilazione di un’autocertificazione contrastante con l’art. 13 della Costituzione escluderebbe l’*antigiuridicità in concreto* della condotta di falso ideologico in atto pubblico.

2. (Segue)...e i suoi riflessi sul delitto di falso ideologico.

Da una lettura congiunta della pronuncia del Gip di Reggio Emilia e di quella che ne costituisce, per così dire, un precedente, si evince come il comune nucleo innovativo delle stesse sia fondato su due tesi, in rapporto di interdipendenza l’una con l’altra: (i) la riconducibilità delle restrizioni contenute nei dpcm alla libertà garantita dall’art. 13 Cost.; (ii) la realizzazione di una privazione *totale* della libertà in parola ad opera delle misure contenute nei dpcm.

i) La prima è smentita dalla dottrina prevalente, la quale ha evidenziato come numerose siano le libertà comprese, anche fortemente, dalla normativa dell’emergenza (quelle di circolazione, di soggiorno, di riunione, sol per citarne alcune), concordando però sul fatto che la libertà personale possa intendersi lesa soltanto dalle diverse misure di quarantena *stricto sensu* intesa¹⁶.

¹⁴ Cfr. sent. C. cost., 30 giugno 1964, n. 68, *Considerato in diritto*, § 2.

¹⁵ Ai sensi dell’art. 5 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E, le autorità giudiziarie applicano gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali “*in quanto conformi alla legge*”.

¹⁶ Sulla riconducibilità delle misure restrittive nell’alveo dell’art. 16 Cost. v., *ex multis*, A. CANDIDO, [Poteri normativi del Governo e libertà di circolazione al tempo del COVID-19](#), in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 1/2020, pp. 424 ss.; L. CUOCOLO, [I diritti costituzionali di fronte all'emergenza Covid-19. Una prospettiva comparata](#), in *Federalismi.it*, Osservatorio emergenza Covid-19, aggiornato al 5 maggio 2020, pp. 15 ss.; G. DI COSIMO, [Quel che resta della libertà di circolazione al tempo del coronavirus](#), in *Osservatorio sulle fonti*, 2/2020, pp. 567 ss.; G.L. GATTA, *Coronavirus, limitazioni di diritti e libertà fondamentali*, cit. Per un’ampia disamina dei provvedimenti di quarantena e la loro sovrapposibilità ad una sanzione v. G.L. GATTA, [I diritti fondamentali alla prova del](#)

ii) La seconda, invece, è sconfessata dall'esistenza stessa di deroghe all'obbligo di permanenza domiciliare, che si traducono, come si diceva, nei motivi di circolazione che il cittadino può indicare nei moduli di autocertificazione.

Su queste (discutibili) premesse si innesta una (altrettanto discutibile) opzione ermeneutica, che – nell'ottica di ambo le autorità procedenti – costituisce una declinazione delle prime: l'equiparazione delle misure restrittive ad una vera e propria sanzione penale.

Tale equiparazione, effettuata *expressis verbis* sia nella sentenza in esame sia nel "leading case" – che richiamano, per l'appunto, la sanzione della permanenza domiciliare irrogabile dal giudice di pace ex art. 53 del d.lgs. 274 del 2000 – non risulta però debitamente motivata. Essa, nonostante l'indubbio gradimento mediatico riscosso, appare tutt'altro che condivisibile, non foss'altro poiché basata sulla mera coincidenza tra alcuni contenuti dell'"obbligo di permanenza domiciliare" e le prescrizioni correlate alla sanzione penale di natura paradetentiva inflitta dal giudice di pace¹⁷.

Se dunque la logica (non solo giuridica) sconsiglierebbe di accostare le misure di contenimento della propagazione del virus alla sanzione penale, con la quale le prime non hanno nulla a che vedere, si può d'altro canto rilevare come l'equiparazione in discorso possa aver costituito un espediente per enfatizzare l'(invero insoddisfabile) esigenza di giurisdizionalizzazione delle misure.

Appare altresì priva di una giustificazione logicamente fondata la tesi dell'illegittimità delle autocertificazioni Covid. Senza chiarire il nesso intercorrente tra l'illegittimità della fonte (il dpcm) e quella di queste ultime, il giudice si limita a evidenziare, quasi tautologicamente, che l'autocertificazione sarebbe illegittima in quanto incompatibile con lo Stato di diritto del nostro Paese.

Volendo provare a colmare tale lacuna argomentativa, e ad interpretare le poche parole spese sul punto, si può ipotizzare che la ragione di un siffatto convincimento sia rinvenibile nella asserita imposizione da parte del dpcm dell'obbligo di sottoscrizione dei moduli di autocertificazione al fine di comprovare i "legittimi motivi di spostamento". Adottando questa prospettiva, pertanto, sarebbe possibile chiarire sia il venir meno degli obblighi imposti dalla fonte disapplicata in quanto non conforme al dettato costituzionale – tra cui quello di sottoscrizione dei detti moduli –, sia lo smarrimento del carattere dell'antigiuridicità (beninteso, in concreto) della condotta di attestazione di falso in autocertificazione.

Il ragionamento poc'anzi esposto – e, giova ribadirlo, solo abbozzato in sentenza –, presenta tuttavia un limite apparentemente insuperabile. Difatti, è opportuno segnalare che nessuno dei dpcm prevede l'obbligo di sottoscrizione del documento in oggetto. A suggerire la compilazione dello stesso, in un'ottica di semplificazione

[coronavirus. Perché è necessaria una legge sulla quarantena](#), in questa Rivista, 2 aprile 2020.

¹⁷ Sul punto v. l'efficacissimo commento di A. GIGLIOTTI, [Sulla illegittimità dei DPCM in una recente sentenza del Tribunale di Reggio Emilia](#), in [www.lacostituzione.info](#), pp. 2 s., il quale sottolinea come il giudice abbia letteralmente confuso le misure di contenimento del rischio sanitario con la sanzione irrogabile al termine del procedimento penale davanti al Gdp, nonché – ancor prima – la libertà di circolazione con quella personale, rischiando di svuotare di significato lo stesso art. 16 Cost.

amministrativa, è invero una direttiva del Ministero dell'Interno, datata 8 marzo 2020, peraltro rivolta ai soli prefetti¹⁸ e non contenente obblighi coercibili¹⁹. Come evidente, perciò, la carenza di un obbligo di compilazione della autocertificazione che veda i privati cittadini come destinatari rende ancor più farraginose le argomentazioni suesposte, le quali sarebbero travolte nella loro interezza: a partire, dunque, dalla tesi dell'“illegittimità” stessa dell'autocertificazione, che sembrerebbe fondata su detto (inesistente) obbligo.

In ogni caso, la questione della configurabilità del reato di falso non è affrontata nella sentenza penale solo sul piano dell'*antigiuridicità*: a detta del giudice, invero, l'illegittimità dell'imposizione dell'autocertificazione – la stessa che impedisce di muovere un giudizio di “contrarietà” rispetto all'ordinamento penale²⁰ – rileva pure sul piano dell'*offensività*, riflettendosi sul rapporto tra la dichiarazione mendace e il bene giuridico tutelato dai reati di falso. In altre parole, la disapplicazione del dpcm, che permetterebbe di superare un obbligo di permanenza illegittimamente dato, consentirebbe al contempo di qualificare il delitto contestato come un “falso inutile”.

Attraverso il richiamo alla categoria in parola, a cui sarebbero riconducibili tutti i falsi inoffensivi in virtù della relativa *superfluità* – da valutarsi *ex ante* e in termini di *rilevanza* rispetto agli effetti che l'atto mira ad evitare –, il giudice decreta la carenza di offensività del caso di specie; la quale sarebbe provata persino *ad abundantiam*, giacché il mendacio commesso dagli imputati, oltre che inutile, viene pure definito *innocuo*, in ragione della dubbia lesività di un mendacio ricadente su dichiarazioni imposte da un obbligo incostituzionale. Una ricostruzione, questa, senz'altro molto originale, ma che richiede alcune precisazioni.

Il tema evocato, il quale si inserisce nel più ampio dibattito sui rapporti tra i reati di falso e la dimensione costituzionale dell'*iniuria*, si interseca infatti con le riflessioni confluite nella cd. concezione realistica del reato²¹; nonché, va da sé, con la più recente teoria che ha condotto al progressivo superamento di detta concezione²².

Giusto per richiamarne i tratti essenziali, è bene ribadire che dottrina e giurisprudenza, nel tentativo di affrancare la nozione di “falso” da una lettura formalistica, hanno concettualizzato nel tempo categorie di falso inidonee a ledere il bene giuridico tutelato dalle fattispecie in parola, ovverosia la pubblica fede; categorie,

¹⁸ Direttiva del Ministero dell'Interno rivolta ai Prefetti n. 14606 dell'8 marzo 2020.

¹⁹ In argomento, e con precipuo riferimento all'assenza di una norma avente forza di legge e diretta alla totalità dei consociati in cui trasporre il contenuto della direttiva, v. M. GRIMALDI, [Covid-19: la tutela penale del contagio](#), in *Giur. pen. web*, 2020, 4, pp. 24 s.

²⁰ E, più in generale, dell'ordinamento nella sua totalità, data la portata del principio dell'efficacia universale delle cause di esclusione dell'*antigiuridicità*.

²¹ In merito alla concezione realistica del reato v., tra i tanti, M. GALLO, *Il dolo. Oggetto e accertamento*, in *Studi Urbinati*, XX, 1951-1952, pp. 127 ss.; C. FIORE, *Il reato impossibile*, Napoli, 1959, pp. 23 ss.; A.R. LATAGLIATA, *I principi del concorso di persone nel reato*, Napoli, 2° ed., 1964, pp. 16 ss.; G. NEPPI MODONA, *Il reato impossibile*, Milano, 1965, pp. 199 ss.; F. MANTOVANI, *Il principio di offensività del reato nella Costituzione*, in AA.VV., *Scritti in onore di Costantino Mortati*, vol. IV, Milano, 1977, pp. 447 ss.

²² Cfr., a tal proposito, F. BRICOLA, voce *Teoria generale del reato*, in *Nss. Dig.*, vol. XIX, Torino, 1973, pp. 68 ss.

queste, designate con denominazioni eterogenee e non sempre coincidenti²³, che possono inoltre rinvenire il fondamento teorico della loro *non punibilità* o nell'idoneità dell'azione, o in una tipicità cd. "apparente". Nel primo caso, oggetto di elaborazione da parte della concezione realistica, si realizzerebbe una diversificazione tra fatto tipico e offesa, atta a costituire la figura del cd. reato impossibile ai sensi dell'art. 49 cpv. Nel secondo caso, invece, secondo la teoria del bene costituzionalmente orientato – frutto dalla presa d'atto dell'impossibilità di realizzare uno scarto tra tipicità e offensività – difetterebbe la tipicità stessa, nel giudizio sulla quale è inglobato il vaglio concernente la necessaria lesività.

Esaurite queste premesse, va rilevato come nella pronuncia in esame il giudice sembri aver risolto la questione aderendo alla prima, e ampiamente superata, prospettiva: lo dimostrerebbe la formula assolutoria adottata ("perché il fatto non costituisce reato"), riconducibile al reato impossibile e espressiva di una diversificazione tra tipicità e offensività.

Residua dunque un interrogativo in merito alla *ratio* di una simile scelta, peraltro acuito dalla mancata adozione della "più piena" tra le formule assolutorie, la quale si sarebbe dimostrata del tutto confacente alla valenza simbolica della posizione adottata dal giudice nella decisione in commento. Interrogativo a cui, data l'assenza di considerazioni sul punto, si potrebbe provare a dare una risposta, più conforme al dato normativo ma scarsamente in linea con il messaggio che la pronuncia intende trasmettere. La ragione della scelta della formula assolutoria impiegata potrebbe infatti rinvenirsi – oltre che con uno scarto tra la dimensione della tipicità e quella dell'offensività –, nell'adesione, da parte del giudice, alla tesi della astratta configurabilità della fattispecie ascritta ai cittadini; la quale, tuttavia, sarebbe concretamente esclusa dall'innovativo *dictum* che – muovendo dall'incostituzionalità dei dpcm – intreccia il giudizio sull'antigiuridicità del fatto con quello della sua inoffensività.

Ad ogni modo, la lettura data alla questione in esame non rileva affatto nel dibattito mediatico, che si accontenta della consacrazione, da parte del giudice reggiano, di una sorta di "diritto a mentire nell'autocertificazione". Mentre, nel dibattito giuridico, residua (oltre al suddetto dubbio) l'interesse di cogliere la reale portata della decisione – sia concesso, dalla fortissima valenza politica – la quale è verosimilmente destinata ad influenzarne altre.

3. Autodichiarazioni false "tra fatti e intenzioni" nella pronuncia del Gip di Milano.

Ebbene, la vicenda analizzata non differisce da tanti altri episodi noti alle recenti cronache²⁴: d'altronde, come si anticipava, è il suo epilogo ad apparire meritevole di

²³ Così I. LEONCINI, *Le figure di falso non punibile*, in F. Ramacci (a cura di), *Reati contro la fede pubblica. Parte speciale*, vol. X, in C.F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO, *Trattato di diritto penale*, Milano, 2013, pp. 73 ss., a cui si rinvia per un'ampia disamina sulle categorie del cd. falso inoffensivo.

²⁴ Occorre tuttavia osservare come, anche in forza delle determinazioni assunte da alcune procure italiane, i casi approdati alle aule di giustizia non riflettono certamente il numero elevatissimo di denunce penali

approfondimento, proprio in ragione del singolare percorso argomentativo che ad esso ha condotto.

Conviene dunque fare un rapido accenno ad un procedimento analogo a quello incardinatosi dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, definito ancora una volta con sentenza di assoluzione; il quale – per ragioni che solo l’analisi fattuale può mettere in luce – ha prestato il fianco a considerazioni significative, inquadrabili nel solco del tradizionale dibattito sui reati di falso.

Si tratta di un caso sottoposto, all’attenzione del Gip di Milano²⁵, in cui l’accusa per falso ideologico gravante sull’imputato era scaturita da un controllo effettuato dalle forze dell’ordine durante il primo *lockdown* nazionale²⁶. Questi, fermato in data 31 marzo 2020 alla guida di un autocarro ma sprovvisto di autocertificazione, aveva dichiarato di essere uscito dalla propria abitazione per motivi di lavoro, e segnatamente con l’intenzione – in seguito mai concretizzata – di ritirare merce di ricambio²⁷.

Il giudice milanese, richiesto di pronunciarsi in ordine all’emissione di decreto penale di condanna, aveva tuttavia dichiarato l’*insussistenza* del fatto contestato in virtù dell’orientamento giurisprudenziale, tra l’altro pacifico, secondo cui “la semplice attestazione della propria intenzione di recarsi in un determinato luogo o di svolgere una certa attività” è estranea all’ambito applicativo della norma incriminatrice; la mera

effettuate a partire da marzo 2020 e aventi ad oggetto i reati codicistici di falso (alcune delle quali, come si vedrà nel prosieguo, sono sorte dalle verifiche realizzate dalle forze dell’ordine in un momento successivo ai controlli “su strada”; verifiche che hanno rivelato la non veridicità delle dichiarazioni fornite da cittadini, in forma scritta o orale, in quelle occasioni). Si segnala, inoltre, che la medesima considerazione deve essere svolta altresì in ordine al reato di *Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità* ex art. 650 c.p., almeno fintantoché la violazione dei divieti imposti dai dpcm è stata presidiata dalla sanzione penale con rinvio (secondo i più, *quoad poenam*) a detta fattispecie. V. *infra* sub nt. 4.

²⁵ Tribunale di Milano, sezione Gip-Gup, sent. 16.11.2020, n. 1940, con nota di E. PENCO, [Autodichiarazione Covid-19 e reati di falso: inapplicabile l’art. 483 c.p. se la dichiarazione mendace consiste nella mera manifestazione delle proprie intenzioni](#), in questa *Rivista*, 12 gennaio 2021.

²⁶ Il capo di imputazione richiama l’art. 76 DPR 445/2000 in riferimento all’art. 483 c.p., perché l’imputato “in sede di autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e consegnata ai Carabinieri nell’ambito dei controlli sul rispetto delle misure di contenimento COVID-19” aveva attestato una sua *intenzione* (quella, come si vedrà, di recarsi in un dato luogo, violando così l’obbligo di permanenza domiciliare) rimasta, ad esito di controlli successivi, priva di riscontri pratici.

²⁷ Per la precisione, durante il controllo “su strada” l’imputato, un caldaista del milanese, aveva dichiarato alle autorità di pubblica sicurezza di essere diretto presso l’abitazione di un collega, ove avrebbe dovuto ritirare alcuni pezzi di ricambio, necessari per svolgere ulteriori servizi a domicilio nel corso della giornata. La ragione del suo spostamento era dunque inquadrabile nei “motivi di lavoro”, una delle deroghe all’obbligo di permanenza domiciliare concesse dal Governo. In un secondo momento, tuttavia, con l’intento di incrociare le dichiarazioni fornite dai cittadini “fermati” su strada e gli esiti di una verifica realizzata successivamente e “a campione”, la polizia giudiziaria sentiva a sommarie informazioni il collega dell’imputato: ne risultava che quest’ultimo aveva realmente ricevuto una visita per il suddetto motivo da parte dell’imputato, ma in orario precedente rispetto al controllo effettuato dai carabinieri. Appresa dunque l’oggettiva falsità della dichiarazione dell’imputato, l’autorità lo denunciava presso la Procura milanese per falso in autodichiarazione.

intenzione, del resto, non può essere ricompresa nel novero dei “fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”, poiché essi, in definitiva, devono essere “già occorsi”²⁸.

Come evidente, quest’ultima pronuncia non è assimilabile al caso emiliano in ragione della alterità dei suoi presupposti fattuali. Malgrado ciò, essa contiene condivisibili osservazioni volte a circoscrivere la rilevanza penale (ai sensi dell’art. 483 c.p. e di ogni altro reato codicistico di falso) delle dichiarazioni non conformi al vero in ordine ai motivi degli spostamenti in epoca Covid-19. Si tratta di osservazioni assai efficaci in quanto idonee a mettere in luce la natura “casistica e frammentata” dei delitti di cui si discorre²⁹. Tale natura, già sottolineata in dottrina³⁰, non può tra l’altro non trovare riscontro in un approccio giurisprudenziale attento alle peculiarità fattuali del singolo caso di specie, il quale potrebbe costituire l’unica “misura di contenimento” ad un ampliamento smisurato delle contestazioni per mendacio in autocertificazione nel contesto emergenziale.

In via preliminare, il giudice precisa che le prolazioni mendaci sui suddetti motivi non assumono rilevanza in ordine alla fattispecie di falso ideologico in atto pubblico – che siano connesse a fatti accaduti o, a maggior ragione, a mere intenzioni –, qualora siano raccolte in un’annotazione di P.G. Quest’ultima, invero, “(...) assumer[ebbe] rilievo probatorio solo in relazione al fatto storico che tali dichiarazioni sono state rilasciate e non certo alla verità intrinseca delle stesse”.

D’altro canto, alle medesime non sarebbe applicabile neppure la diversa fattispecie di cui all’art. 495 c.p., *Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri*, giacché il mendacio da essa sanzionato è riconducibile ad un novero di dichiarazioni espressamente indicate dalla norma, tra i

²⁸ Così la citata sentenza a p. 2, in cui compare un richiamo ad alcune risalenti pronunce di legittimità (Cass. pen., sez. III, 12.10.1982, n. 10, *Sevino*; Cass. pen., sez. V, 3.12.1982, n. 2829, *La Fortezza*; Cass. pen., sez. V, 15.6.1982, n. 92903, *Marasca*; Cass. pen., sez. III, 2.12.1982, n. 891, *Cortuso*). Queste sono peraltro confermate da un recente orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia edilizia, secondo cui la Corte di Cassazione osserva che le false attestazioni contenute nei progetti edilizi integrano il reato di *Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità* di cui art. 481 c.p. anziché quello, più grave, di cui all’art. 483 c.p., in quanto dette attestazioni *non sono destinate a provare la verità di quanto rappresentato nei progetti*; e, in ogni caso, l’attestazione la cui falsità è penalmente sanzionata dagli artt. 481 e 483 c.p. consiste in una affermazione o negazione di *verità preesistente* alla dichiarazione stessa e mai in una *dichiarazione di volontà* o in un *giudizio*. In questo senso v. altresì Cass. pen., sez. III, 20.5.2010, n. 27699 *Coppola*, Rv. 247927; Cass. pen., sez. V, 11.11.2009, n. 7408, *Frigè*, Rv. 246094.

²⁹ Così E. PENCO, *Autodichiarazione Covid-19 e reati di falso: inapplicabile l’art. 483 c.p. se la dichiarazione mendace consiste nella mera manifestazione delle proprie intenzioni*, cit.

³⁰ Come rilevato da E. PENCO, *ivi*, la sentenza sembra proprio riprendere le parole di M. PELISSERO, *Covid-19 e diritto penale pandemico. Delitti contro la fede pubblica, epidemia e delitti contro la persona alla prova dell’emergenza sanitaria*, cit., p. 513, il quale osservava per l’appunto che l’applicazione della fattispecie ex art. 483 c.p. appare limitata in quanto “non incrimina qualunque dichiarazione falsa resa ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, ma solo quelle che integrano gli estremi di una delle fattispecie incriminatrici previste dal sistema” (v. sul punto p. 3 della sentenza in commento: “Come recentemente osservato da autorevole dottrina, il nostro ordinamento non incrimina qualunque dichiarazione falsa resa ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio ma costruisce i reati di falso secondo una sistematica casistica. Ne consegue che il rilievo della falsa dichiarazione è legato all’individuazione di una specifica norma che dia rilevanza al contesto e alla singola dichiarazione”).

quali non sembrano inquadrabili i motivi di deroga all'obbligo di permanenza domiciliare³¹.

A prescindere poi dalla circostanza che le dichiarazioni mendaci siano contenute in un'annotazione o nell'autocertificazione stessa³², il Gip di Milano osserva come il vaglio dell'autorità giudicante in situazione siffatta debba essere orientato da tre criteri: *testuale, teleologico e sistematico*.

In primo luogo, dunque, detto vaglio necessita di prendere l'abbrivio da un'accurata analisi del *fatto storico*, suscettibile di accertamento a decorrere dal "preciso istante" in cui esso si verifica, a differenza della mera intenzione, "la cui corrispondenza con la realtà è [invero] verificabile solo *ex post*".

In secondo luogo, come prospettato in tempi non sospetti dalla giurisprudenza, anche di legittimità, il giudice non può esimersi da un'indagine in ordine alla precipua finalità della fattispecie in contestazione: la quale, con specifico riferimento al delitto di falso ideologico commesso dal privato, si riflette sull'*attitudine probatoria* della dichiarazione tacciata di falsità, "che evidentemente non può essere riferita ad un evento non ancora accaduto".

In terzo e ultimo luogo, è opportuno sottoporre alla lente dell'autorità giudicante anche la disciplina stessa delle autocertificazioni, contenuta nel DPR 445/2000 e richiamata nel capo di imputazione: questa, infatti, fornisce senza meno rilevanti chiarimenti in merito al profilo della qualificazione dell'oggetto della dichiarazione, che deve essere ricompreso nel novero di "stati, qualità personali e fatti" elencati all'art. 46 del suddetto DPR.

Secondo il giudice, ne conseguirebbe che, sebbene l'affermazione di un'intenzione non sia sussumibile nel reato contestato, lo stesso non potrebbe dirsi con riferimento a un fatto occorso (come "l'essersi recati al supermercato", esempio riportato nella pronuncia in esame, o anche, volendo menzionare il caso di Reggio Emilia, all'ospedale). Per concludere, dunque, questa pronuncia sembrerebbe riconoscere

³¹ La questione è stata dibattuta in dottrina, la quale si è interrogata sulle ragioni della presenza, nei moduli di autocertificazione Covid-19, del richiamo alla fattispecie di cui all'art. 495 c.p.: che incrimina, per l'appunto, la dichiarazione di identità, stati e qualità della propria o altrui persona falsi, non destinati peraltro a confluire in atto pubblico alcuno. Come osservato, tuttavia, la fattispecie evocata è del tutto inidonea a sanzionare le dichiarazioni mendaci inerenti i motivi del proprio spostamento, anche a voler accogliere una nozione ampia della nozione di "qualità", la quale deve tuttavia essere ricollegabile all'esigenza di identificazione del soggetto. Sul punto v. M. PELISSERO, *Covid-19 e diritto penale pandemico. Delitti contro la fede pubblica, epidemia e delitti contro la persona alla prova dell'emergenza sanitaria*, cit., p. 519. Sulla nozione ampia di "qualità", accolta nella giurisprudenza di legittimità (sebbene alle volte circoscritta dalle stesse) v. L. DEGL'INNOCENTI, S. TOVANI, *Sub art. 495*, in T. Padovani (a cura di), *Codice penale*, tomo II, Milano, 2019, p. 3333; nonché M. LEI, *Sub art. 495*, in F. Ramacci (a cura di), *Reati contro la fede pubblica. Parte speciale*, cit., p. 680.

³² Come si sottolineerà a fine paragrafo, nella sentenza in commento potrebbe rintracciarsi, tra le righe, una identificazione dell'autocertificazione con l'atto pubblico, la cui sussistenza (in termini, quantomeno, di trasfusione della dichiarazione del privato in essa contenuta in atto pubblico) è postulata dalla fattispecie di cui all'art. 483 c.p.: tale rilievo potrebbe dirsi dimostrato dal fatto che, a parere del giudice milanese, la dichiarazione mendace in autocertificazione di "situazione passata" sarebbe suscettibile di integrare la fattispecie di cui all'art. 483 c.p., letta in combinato disposto con la "norma sanzionatoria" del DPR 445/2000, l'art. 76.

l'astratta idoneità del mendacio in autocertificazione – beninteso, purché non inerente la mera dichiarazione di intenti –, a configurare la fattispecie *ex art.* 483 c.p., senza tuttavia chiarire come possano ritenersi integrati alcuni degli elementi costitutivi del reato con riferimento alle dichiarazioni mendaci inerenti le situazioni passate³³.

Tale prospettazione sarà comunque smentita in modo plateale da altro giudice del medesimo ufficio meneghino, il quale perverrà a soluzione diametralmente opposta sul punto.

4. Falso ideologico tra difetto di tipicità e diritto a mentire nella pronuncia del Gup di Milano.

Solo “all'apparenza del tutto sovrapponibile”³⁴ alle sentenze finora analizzate è invece una pronuncia del Gup di Milano³⁵ che, pronunciandosi a sua volta su di un'accusa di falso in autocertificazione formulata *ex artt.* 483 c.p. e 76 DPR 445 del 2000, ha offerto una soluzione interpretativa parzialmente dissonante rispetto ad esse.

Anzitutto, il procedimento in parola trae origine da una denuncia effettuata in data 24 marzo 2020 da un agente della Polfer. Questi, nel verificare un'autocertificazione sottoscritta appena una decina di giorni prima da un cittadino fermato presso la stazione ferroviaria di Milano Cadorna, aveva appurato che – nella data del controllo – l'imputato non aveva svolto alcun turno di lavoro, sebbene lo stesso avesse in quell'occasione dichiarato di essere di ritorno dal negozio milanese in cui prestava abitualmente la sua attività.

In sede di opposizione al decreto penale di condanna emesso dal giudice per le indagini preliminari, la difesa chiedeva di procedere con rito abbreviato condizionato alla produzione di documentazione (il registro delle presenze dei dipendenti del negozio); dall'acquisizione della quale emergeva, come indicato nel testo della pronuncia, un “contrasto che induce[va] quantomeno a dubitare circa l'effettiva falsità di quanto dichiarato” dall'imputato. Tuttavia, al di là della ricostruzione fattuale e della disamina probatoria, esaurite in sentenza invero piuttosto celermente, merita un cenno la riflessione incentrata sulle “coordinate dogmatiche”³⁶ della fattispecie contestata all'imputato.

³³ In merito alla (in)sussistenza dell'atto pubblico, si rinvia alle considerazioni già effettuate (v. *supra sub nt.* 29). Si segnala tuttavia come, benché non si trattasse di un *petitum* sottoposto alla sua attenzione, la tesi del giudice milanese in ordine alla astratta configurabilità della fattispecie di cui all'art. 483 c.p. non è suffragata da considerazione alcuna in relazione alla attitudine probatoria delle dichiarazioni mendaci rese dal privato.

³⁴ Così E. PENCO, [Fra obbligo «di dire la verità» e diritto di difesa del singolo: dal G.u.p. di Milano una nuova pronuncia che riconosce l'insussistenza della fattispecie di cui all'art. 483 c.p. nell'ipotesi di false attestazioni in autodichiarazione Covid-19](#), in questa *Rivista*, 6 aprile 2021.

³⁵ Tribunale di Milano, sezione Gip-Gup, sent. 12.3.2021.

³⁶ Così F. LOMBARDI, *Covid-19, misure di contenimento e reati di falso: aspetti problematici dell'autodichiarazione*, in *Giur. pen.*, 3/2020, p. 4.

Ebbene, chiarita la nozione di “fatto” – da intendersi, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000³⁷, come *l’oggetto dell’autodichiarazione* –, il Gup concentrava la sua attenzione sui requisiti strutturali, strettamente interconnessi, che costituiscono il perno della fattispecie codicistica: la “destinazione dei fatti autodichiarati alla prova della verità”, nonché la riconducibilità degli stessi ad un atto pubblico.

Avuto riguardo non tanto alla vicenda in esame, quanto a “tutti i casi (...) [in cui] l’autodichiarazione in ipotesi infedele è resa dal privato all’atto di un controllo casuale sul rispetto della normativa emergenziale”, rilevava anzitutto l’impossibilità di individuare in detti casi “l’atto del pubblico ufficiale nel quale la dichiarazione infedele sia destinata a confluire”. L’inidoneità dell’autocertificazione a essere ricompresa in quest’ultima nozione è del resto dimostrata da una serie di indici: la verifica dell’autorità pubblica in ordine alla veridicità della dichiarazione del privato è meramente *eventuale* e, al più, soltanto la contestazione della sanzione amministrativa o dell’addebito di natura penale – e non, dunque, il modulo sottoscritto dal privato – potrebbe costituire l’“atto-documento” in cui il pubblico ufficiale trasfonde l’autodichiarazione del cittadino.

Inoltre, per potersi affermare “l’attitudine probatoria” dell’atto pubblico, occorrerebbe rinvenire nell’ordinamento giuridico una norma che imponga un obbligo di verità al privato, ricollegando peraltro effetti specifici all’atto pubblico in cui la dichiarazione è trasposta³⁸. Nel caso in esame, secondo il giudice meneghino, non solo una siffatta norma non è individuabile, ma addirittura “una sua ipotetica configurazione si porrebbe in palese contrasto” con il diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost. e con il

³⁷ Come noto, l’art. 46 elenca una serie di *fatti*, oltre che di *stati* e *qualità personali*, che possono essere comprovati con dichiarazioni, “prodotte in sostituzione delle normali certificazioni”. Se risulta del tutto evidente l’impossibilità di ricondurre i motivi del proprio spostamento agli “oggetti” tassativamente indicati dall’art. 46, meno lineare appare la questione con riferimento all’art. 47 (*Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà*) del medesimo decreto, il quale – al suo comma terzo – statuisce che “le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”; lasciando dunque all’apprezzamento dell’interprete la scelta di ricondurre o meno la dichiarazione avente ad oggetto i motivi dello spostamento a un atto di notorietà, di cui l’autocertificazione fungerebbe – per l’appunto – da dichiarazione sostitutiva.

³⁸ Il Gup, fra i vari esempi riportati in sentenza, richiama la giurisprudenza in materia di assegnazione della casa popolare, in relazione alla quale ricorrono tanto l’obbligo del cittadino di dichiarare la verità in merito a un “oggetto” contenuto nell’art. 46 DPR 445/2000, quanto la trasfusione della dichiarazione dello stesso in un atto pubblico a cui sono collegati *specifici effetti giuridici*. Si sottolinea che questa giurisprudenza rientra in un orientamento piuttosto accreditato e pressoché pacifico a partire dalla Cass. pen., SS.UU., 15.12.1999, n. 28, *Gabrielli* (v., recentemente, Cass. pen., sez. V, 15.01.2018, n. 5365). Si segnala, inoltre, una recente pronuncia di merito, dal sapore squisitamente teorico-dogmatico, in cui il Tribunale di Salerno – nel ribadire la posizione indicata *supra* – si concentra sull’analisi del bene giuridico tutelato dalla fattispecie di cui all’art. 483 c.p. (Tribunale Salerno, sez. I, 09.07.2020, n.1159), nonché una serie di arresti (tra cui Tribunale Trieste, 09.04.2021, n. 417, in materia di falsa denuncia di smarrimento della carta di credito, o Cass pen., sez. V, 23.03.2021, n. 18711, in materia di falsa denuncia di smarrimento della patente) in cui, per converso, la sussistenza di un obbligo di dichiarare la verità in capo al cittadino, così come la sussistenza di effetti giuridici specifici riconnessi alla dichiarazione del privato, conducono a ritenere integrata la fattispecie di falso ideologico ex art. 483 c.p. e alla conseguente condanna dei rispettivi imputati.

suo corollario del *nemo tenetur se detegere*³⁹: d'altronde, il privato si troverebbe dinanzi all'alternativa tra dichiarare il vero in merito ai motivi del suo spostamento, rischiando così di essere assoggettato a sanzioni amministrative e/o penali per la violazione delle misure di contenimento, e mentire, integrando la condotta del reato di falso.

Cionondimeno, anche a voler tacere della potenziale lesione dell'art. 24 Cost., ritenere integrati gli elementi costitutivi della fattispecie in parola comporterebbe uno snaturamento "del fatto tipico di falso ideologico" dettato dalla norma in oggetto, "per come pacificamente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità".

Per tali ragioni, a differenza di quanto accaduto dinanzi al medesimo ufficio qualche mese prima, ove le circostanze fattuali della vicenda avevano senza meno giocato un ruolo rilevante ai fini dell'assoluzione dell'imputato – resa, per così dire – necessitata –, nel procedimento in questione è la analisi stessa del fatto tipico a costituire la chiave di volta. Lo testimonia, d'altra parte, il passaggio della decisione in cui il giudice, dopo aver definito non provata la falsità delle dichiarazioni sottoscritte in autocertificazione dall'imputato, evidenziava come, a ben vedere, non sussistessero "nemmeno astrattamente" i presupposti applicativi del reato contestato.

Appare chiaro, dunque, che la decisione prende le distanze dai suoi precedenti: in questi ultimi, difatti, malgrado la valorizzazione della "questione assorbente" nell'una, e delle circostanze fattuali nell'altra (atta, in ambo i casi, ad eccettuare la sussunzione del fatto nella fattispecie in parola), l'organo giudicante sembrava aver lasciato uno spiraglio per la configurabilità in concreto della stessa. Nel confrontarsi direttamente⁴⁰ con il tema, invece, il Gup di Milano ha escluso questa possibilità, rievocando un orientamento dottrinale secondo cui la riconducibilità ad atto pubblico delle dichiarazioni sostitutive costituirebbe financo un'indebita estensione analogica della portata applicativa dell'art. 483 c.p.⁴¹ Questione, quella in parola, né inedita né

³⁹ V. M. PELISSERO, *Covid-19 e diritto penale pandemico. Delitti contro la fede pubblica, epidemia e delitti contro la persona alla prova dell'emergenza sanitaria*, cit., pp. 515 s., il quale richiama il principio del *nemo tenetur se detegere* nella lettura fattane da Corte cost. 10 maggio 2019, n. 117, sottolineandone la vasta portata, tale da estendersi persino al procedimento amministrativo in virtù della natura sostanzialmente punitiva della sanzione comminabile all'esito dello stesso. A tal proposito si segnala inoltre la recentissima pronuncia della Corte cost., 30 aprile 2021, n. 84, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 187-*quinquiesdecies* t.u.f. "nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla Banca d'Italia o alla Consob risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato". In attesa del deposito delle motivazioni della pronuncia del giudice delle leggi citata, si rinvia al commento di E. BASILE, [La Corte di giustizia riconosce il diritto al silenzio nell'ambito dei procedimenti amministrativi "punitivi"](#), in questa Rivista, 3 febbraio 2021, alla sentenza resa in via pregiudiziale, su rinvio della Corte cost., dalla Corte di Giustizia lo scorso febbraio (CGUE, Grande Sezione, 2 febbraio 2021, in C-489/19, D.B. c. CONSOB).

⁴⁰ Così E. PENCO, *Fra obbligo «di dire la verità» e diritto di difesa del singolo: dal G.u.p. di Milano una nuova pronuncia che riconosce l'insussistenza della fattispecie di cui all'art. 483 c.p. nell'ipotesi di false attestazioni in autodichiarazione Covid-19*, cit.

⁴¹ In dottrina, in tal senso, v. R. BORGOGNO, *Condoni edilizio, falsità in autocertificazione e sanzioni penali*, in *Diritto penale e processo*, 3/2004, pp. 317 ss.; V. MORMANDO, *Falsità del privato in atto pubblico*, in V. Mormando, F. Bottalico (a cura di), *Le falsità in atti. La tutela penale della documentalità nel sistema dei reati contro la fede pubblica*, 2017, Bari.

pacifica⁴², e probabilmente nemmeno risolvibile attraverso il mero riconoscimento di una clausola estensiva della tipicità nell'art. 76⁴³, che consentirebbe di scorgere in tale norma la fonte dell'obbligo di verità in capo al privato, nonché di assimilare le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 a quelle "fatte al" pubblico ufficiale. Si tratterebbe, difatti, di una operazione ermeneutica superficiale, e inidonea a soddisfare sia il dettato dell'art. 2699 c.c., sia le istanze della dottrina, secondo cui l'atto pubblico è soltanto quello realizzato dal pubblico ufficiale⁴⁴.

Messe in luce le (insuperabili) criticità che si annidano, sul piano della tipicità, nella riflessione inerente la configurabilità del reato di falso in autocertificazione, il giudice ha addotto in ultimo un argomento di natura processuale. Seppur apprezzabile nei fini, in quanto evidentemente teso a circoscrivere il ricorso alla tutela penale durante l'emergenza pandemica, tale argomento appare poco convincente nella misura in cui sorvola sul dibattito concernente la portata del principio del *nemo tenetur se detegere*: al quale, nell'ottica del giudice e contrariamente ai più, deve essere riconosciuta una valenza generalizzata e non esclusivamente endoprocedimentale⁴⁵. Senza contare peraltro che una simile prospettazione rischia di coniugare il diritto a mentire *in chiave sostanziale*, riconducendolo (e riducendolo) a corollario di un mancato obbligo di fedeltà a cui è connessa la verifica dell'attitudine probatoria dell'atto di autocertificazione.

Per concludere, è opportuno precisare che, in effetti, il vero *punctum dolens* della questione risiederebbe non tanto sul piano dell'(assenza di) anti giuridicità della fattispecie, in virtù del riconoscimento dell'esercizio di un *diritto a mentire*, quanto sul piano della *tipicità* medesima. D'altra parte, tale rilievo era stato correttamente individuato, in prima battuta, dal giudice milanese, il cui vaglio avrebbe potuto (o forse dovuto) arrestarsi alla presa d'atto di – tutt'altro che sorvolabili – "ostacoli" sostanziali: i quali, da un lato, impediscono di ritenere pienamente integrati gli elementi costitutivi della fattispecie in parola e, dall'altro, impongono al giudice penale, ai tempi del Covid-19 e non solo, di cassare le contestazioni per falso ideologico del privato in autocertificazione a suon di assoluzioni.

⁴² Così S. PRANDI, [I limiti dell'incriminazione del falso in autodichiarazione: una pronuncia nel segno della valorizzazione della prospettiva funzionale](#), in questa Rivista, 21 aprile 2021, p. 91.

⁴³ Cfr., a tal proposito, R. BARTOLI, *Le falsità documentali*, in M. Pelissero, R. Bartoli (a cura), *Reati contro la fede pubblica*, in F. Palazzo, C.E. Paliero, *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, X, Torino, p. 177.

⁴⁴ In questo senso v. L. ORSI, [La tutela penale del credito garantito dallo Stato alle imprese colpite dalla pandemia Covid-19](#), in questa Rivista, 8 giugno 2020, p. 68. Per una più ampia riflessione su dichiarazioni sostitutive e reati di falso cfr. F.A. SIENA, [Problemi vecchi e nuovi delle false dichiarazioni sostitutive](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 3/2020, pp. 237 ss.

⁴⁵ Cfr. F. LOMBARDI, *Covid-19, misure di contenimento e reati di falso: aspetti problematici dell'autodichiarazione*, cit., pp. 9 s., il quale sottolinea la natura meramente processuale del "diritto a mentire", che sorge dopo l'apertura di un formale procedimento penale per i reati di falso; con l'unica eccezione, a parere dell'A., dei procedimenti per il reato di cui all'art. 495 c.p., in cui la portata del principio del *nemo tenetur se detegere* – anche a voler riconoscere una valenza *latu sensu* procedimentale alla garanzia in questione – sarebbe ridimensionata proprio dall'obbligo incondizionato, gravante tanto sull'indagato quanto sull'imputato, di dichiarare le proprie generalità.

5. *Ius criminale* e (gestione della) emergenza Covid-19: cura o *phàrmakon*?

Come si è visto, l'emergenza Covid ha puntato i riflettori sul dibattito concernente i delitti di falso e, con esso, il suggestivo intreccio di tecnicismi e nodi irrisolti che avvalgono lo stesso.

Lo testimonia il trittico di pronunce penali oggetto del presente lavoro ove, al di là dei rispettivi e per lo più "rassicuranti" epiloghi – che assumono, pur nella loro eterogeneità, quasi un significato politico –, i giudici hanno richiamato per sommi capi alcune delle complesse questioni giuridiche che costellano la riflessione sui reati di falso. Questioni sulle quali molto in passato si è detto e, verosimilmente, molto si dirà ancora nel prossimo futuro, anche in ragione del richiamo alle sanzioni codicistiche di falso effettuato dal Decreto Rilancio dell'aprile scorso⁴⁶.

In ogni caso, la proliferazione dell'intervento penale nella gestione della pandemia impone in via generale di interrogarsi sul ruolo dello *ius criminale* nella lotta alla propagazione del virus: problema forse più urgente della definizione dei confini applicativi dei reati di falso, nonché meritevole di dispiegare la summenzionata *portata assorbente* nel dibattito in corso.

Ebbene, è palese che l'invocazione di una tutela penale in questa fase storica sia funzionale a veicolare il messaggio di un intervento pregnante, per non dire *rigoroso*, da parte del Governo: una sorta di "prova di forza" dell'esecutivo, che peraltro non si è limitato a chiamare in causa i delitti contro la fede pubblica, ma ha paventato il ricorso a ben più gravi fattispecie penali⁴⁷ (fra le tante, il reato di epidemia⁴⁸).

Già opinabile in termini di *opportunità*, l'uso dello strumento penale ha tuttavia dimostrato di scontrarsi con una magistratura (per buona sorte) poco incline a facili incriminazioni. Così, pur a fronte di variegate soluzioni giurisprudenziali – va ammesso, alcune più persuasive di altre – la minaccia penale, che mirava a rafforzare l'efficacia delle prescrizioni per il contenimento del virus, ha prodotto effetti sostanzialmente

⁴⁶ In merito al rinvio effettuato dal decreto in parola ai delitti codicistici di falso v. S. PRANDI, [Decreto 'Riaperture' \(d.l. 22 aprile 2021, n. 52\): le misure per la ripresa delle attività economiche e sociali, il c.d. certificato verde e le sanzioni per le condotte di falso](#), in questa Rivista, 5 maggio 2021.

⁴⁷ In merito a potenzialità e (soprattutto) limiti del sistema repressivo apprestato per contenere il virus, con specifico riferimento ai reati di evento di omicidio e lesioni personali, v. V. VALENTINI, [Profili penali della veicolazione virale: una prima mappatura](#), in Arch. pen., 3 aprile 2020, *passim*. In argomento cfr. altresì O. DI GIOVINE, [Ancora sull'infezione da Sars-Cov-2: omicidio e lesioni personali tra incertezze scientifiche, sovradeterminazioni causali e trappole cognitive](#), in La legisl. pen., 27 gennaio 2021.

⁴⁸ Si intende ivi solo ricordare che l'art. 4 del d.l. 19 del 2020 sanziona la violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive "ai sensi dell'art. 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo Unico delle leggi sanitarie" (fattispecie contravvenzionale) e sempre che il fatto non integri la fattispecie di cui all'art. 452 c.p. (o comunque un più grave reato). Il richiamo alla fattispecie di epidemia, seppur colposa, è stato discusso in dottrina; v., a tal proposito, D. CASTRONUOVO, *I limiti sostanziali del potere punitivo nell'emergenza pandemica: modelli causali vs. modelli precauzionali*, cit., *passim*; nonché L. AGOSTINI, [Pandemia e "penademia": sull'applicabilità della fattispecie di epidemia colposa alla diffusione del Covid-19 da parte degli infetti](#), in questa Rivista, 30 aprile 2020; P. PIRAS, [Sulla configurabilità dell'epidemia colposa omissiva](#), in questa Rivista, 8 luglio 2020. V. altresì V. VALENTINI, *Profili penali della veicolazione virale: una prima mappatura*, cit., par. 3.

contrari, compromettendo l'effettività dei "precetti pandemici". Ancora una volta questo rilievo è dimostrato dalle decisioni esaminate, in cui i giudici hanno fornito argomentazioni insolitamente audaci, le quali vanno nella direzione di circoscrivere la possibilità di sussumere il mendacio in autocertificazione nell'alveo dei delitti di falso.

Da ultimo, va segnalato che, a questa tendenza alla criminalizzazione – arginata, per l'appunto, sul piano della prassi – si è affiancato, quasi a mo' di contraltare, il propagarsi di meccanismi di esclusione della responsabilità per condotte connesse alla gestione professionale dell'emergenza Covid. Il più recente esempio di questa *contro-tendenza* è lo "scudo penale" tratteggiato nel d.l. 1 aprile 2021, n. 44⁴⁹, sulla cui natura si discute in dottrina⁵⁰, che opera in relazione ai casi di omicidio e lesioni colpose realizzate dal personale sanitario "a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178". Ipotesi che esprime una dinamica politico-criminale tutt'altro che insolita ove – a fronte dell'emersione di nuovi rischi o di nuove "emergenze" – il legislatore mette a punto un sistema di pesi e contrappesi, con l'intento di bilanciare il rafforzamento della leva penale con aree di esenzione della punibilità.

In questo quadro tanto articolato emerge con particolare evidenza la portata allegorica dell'arma (peraltro spuntata)⁵¹ dei delitti di falso e degli altri delitti sopra indicati, così come le prese di posizione della giurisprudenza analizzate, che sembrano contrapporsi al ricorso ad essi. Rispettivamente simboli di due momenti differenti della gestione "giuridica" della pandemia: quello dell'illusione in merito alla portata *terapeutica* dell'intervento penale, invero già scricchiolante sotto il peso dell'invocazione emotiva fattane; e quello della disillusa rilevazione della reale natura di detto intervento, assimilabile, più che a una vera e propria cura, ad un nocivo *phàrmakon*.

⁴⁹ D.l. 1 aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e concorsi pubblici».

⁵⁰ V., a tal proposito, E. PENCO, *"Norma-scudo" o "norma-placebo"? Brevi osservazioni in tema di (ir)responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2*, in questa *Rivista*, 13 aprile 2021 (e ulteriori riferimenti bibliografici ivi contenuti), il quale osserva come l'esimente in questione richiami alcune precedenti "norme scudo" varate agli inizi dell'emergenza sanitaria: come quella dell'art. 29-bis del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. l. 5 giugno 2020, n. 40), la quale ridefiniva il concetto di *colpa grave* in ambito professionale, con riguardo alla responsabilità dei datori di lavoro in caso di morte e lesioni derivanti da contagi avvenuti sul luogo di lavoro. Cfr. altresì C. CUPELLI, *Gestione dell'emergenza pandemica e rischio penale: una ragionevole soluzione di compromesso (d.l. 44/2021)*, in questa *Rivista*, 1 giugno 2021, nonché P. PIRAS, *Lo scudo penale Covid-19: prevista la punibilità solo per colpa grave per i fatti commessi dai professionisti sanitari durante l'emergenza epidemica*, in questa *Rivista*, 11 giugno 2021. Con riferimento ad altre proposte di scudo penale legate alla gestione dell'emergenza Covid-19 v. E. PENCO, *Esigenze e modelli di contenimento della responsabilità nel contesto del diritto penale pandemico*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 1/2021, pp. 16 ss. Cfr. altresì M. CAPUTO, *Logiche e modi dell'esenzione da responsabilità penale per chi decide e opera in contesti di emergenza sanitaria*, in *La legisl. pen.*, 22 giugno 2020, *passim*; A. GARGANI, *La gestione dell'emergenza Covid-19: il "rischio penale" in ambito sanitario*, in *Dir. pen. proc.*, 7/2020, pp. 887 ss., in part. pp. 889 ss.

⁵¹ In questi termini si esprime M. PELISSERO, *Covid-19 e diritto penale pandemico. Delitti contro la fede pubblica, epidemia e delitti contro la persona alla prova dell'emergenza sanitaria*, cit., pp. 504, 513.